



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

* * *

PIANO DEL CONSUMATORE RG n. 10/2022

Il giudice designato dott. Gennaro BEATRICE,

SCIogliendo la riserva assunta all'udienza,

VISTA la proposta di piano del consumatore depositata dai signori GUADAGNUOLO Ciro, CF GDGCR180A02F839U, e SCHIANO Luana, CF SCHLNU86E69C495U, in data 31.05.2022;

VISTA la relazione ai sensi dell'art.9, comma 3 *bis*, legge n.3/2012 redatta dal gestore della crisi (avv. Giuseppina Graci, nominato dall'organismo di composizione della crisi ISCOS - ISTITUTO PER LA COESIONE SOCIALE SEDE TERRITORIALE DI MARIGLIANELLA);

VISTE le integrazioni alla proposta di piano del consumatore e alla relazione particolareggiata depositate in data 11 luglio 2022 (concretantesi in una proposta e in una relazione modificate);

RILEVATO che sono stati ritualmente notificati la proposta di piano del consumatore e il decreto di fissazione dell'udienza ai creditori;

RILEVATO che l'ultima modifica alla proposta depositata l'11 luglio 2022 prevede il pagamento di 204 rate mensili di € 800,00 e la 205ma rata di € 779,79, mediante le quali i ricorrenti si propongono di effettuare: 1) il pagamento integrale dei crediti in prededuzione, ovvero del gestore della crisi avv. Giuseppina Graci per € 10.207,54 (oltre € 1.801,33 già corrisposti) e dell'avv. Stefano Ruocco per € 7.991,31 mediante le prime 11 rate e una parte delle successive 13 rate (dalla n. 12 alla n. 24); 2) il pagamento integrale del credito vantato in linea capitale dalla creditrice ipotecaria Unicredit Spa di € 139.100,68 mediante 186 rate, di cui le prime dodici (dalla dodicesima rata alla 23ma rata) per € 50,00, 1 rata (24ma) di € 401,15, 172 rate di € 800,00 (dalla 25ma -per errore indicata come 24ma - alla 196ma) e l'ultima (la 197ma) di € 499,53; 3) il pagamento al 10,00% dei crediti vantati dagli altri creditori, tutti chirografari, mediante una quota della 197ma rata e le 8 rate finali (dalla 198ma alla 205ma), per mezzo delle quali: a) il credito vantato da FINDOMESTIC Spa di € 4.145,37 sarà soddisfatto per € 414,54; b) il credito vantato da IFIS NPL INVESTING Spa di € 31.570,77 sarà soddisfatto per €



3.157,08; c) il credito vantato da Unicredit spa per cessione quinto dello stipendio di € 16.224,00 sarà soddisfatto per € 1.622,40; d) il credito vantato da SANTANDER Spa di € 10.000,00 sarà soddisfatto per € 1.000,00; e) il credito vantato da UNICREDIT Spa per prestito personale di € 1.989,98 sarà soddisfatto per € 199,00; f) il credito vantato da American Express di € 2.873,14 sarà soddisfatto per € 287,31;

CONSIDERATO: - che la debitoria complessiva dei ricorrenti è di € 205.903,94 (esclusi i compensi del legale e del gestore della crisi, che ammontano ad € 20.000,18); - che i debitori ricorrenti mettono a disposizione dei creditori l'attivo costituito dallo stipendio percepito da ciascun coniuge di circa € 2.450,00 netti mensili (Guadagnuolo € 1.726,48 per 14 mensilità, Schiano € 710,00 per 12 mensilità); - che le spese di sostentamento della famiglia (composta anche da due figli), sono di € 1.326,66 circa mensili;

CONSIDERATO che nessun creditore si è costituito nel presente procedimento;

RITENUTO che i ricorrenti si trovino in una situazione di sovraindebitamento, intesa come *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (art. 6, co. 2, lett. a) l. n. 3/2012), in quanto, a causa della ludopatia e della conseguente depressione di cui è affetto il ricorrente, i coniugi (in particolare il sig. Guadagnuolo) a partire dal 2018 hanno fatto ricorso al credito pur non avendo la possibilità di pagare le rate mensili, arrivando ad avere uscite mensili per € 2.945,17 (di cui € 1.618,50 per impegni finanziari ed € 1.326,66 per spese di mantenimento) a fronte di un reddito disponibile mensile netto di € 2.450,00;

RILEVATO che gli istanti hanno dichiarato (e non è emerso nulla in contrasto a tali dichiarazioni): a) di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgente attività di impresa; b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012; c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. cit.;

RILEVATO che gli istanti, anche a seguito della richiesta di integrazioni, hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;

RILEVATO che la relazione particolareggiata, anche a seguito delle integrazioni richieste dal giudice, contiene gli elementi di cui all'art. 9 co. 3 bis l. cit.;

RILEVATO che il legislatore ha modificato con decorrenza dal 25 dicembre 2020 la l. n. 3/2012, la quale non prevede più che il giudice per poter omologare il



piano debba escludere che l'istante abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12 *bis*, co. 3) ma richiede quale presupposto di ammissibilità che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7 co. 1 *bis*, lett. d *ter*), in tal modo escludendo che la colpa lieve possa essere d'ostacolo all'omologazione del piano;

RITENUTO che dagli atti possa ragionevolmente escludersi che l'istante abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento il sovraindebitamento risulta riconducibile ad una patologia (ludopatia con conseguente depressione), di cui è affetto il Guadagnuolo, come si ricava dalla documentazione medica in atti a firma del dott. Alfonso Carillo, psicologo e psicoterapeuta (all. p);

RILEVATO che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

RILEVATO, in relazione a quanto disposto dall'art. 8. co. 4 l. 3/2012, che la creditrice ipotecaria Unicredit Spa, pur essendo stata invitata ad esprimere l'assenso o il dissenso al piano del consumatore (con l'avvertenza che il mancato dissenso equivale a consenso), non ha manifestato alcun dissenso al piano;

RITENUTO che il mancato dissenso (equivalente all'assenso) consenta di evitare l'alternativa tra la liquidazione del bene oggetto di ipoteca e il pagamento del creditore prelazionario entro un anno dall'omologazione, come previsto dalla citata norma;

RITENUTO che la proposta costituisca un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione (sia pure non integrale) e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

RITENUTO in definitiva che il piano del consumatore presentato dai debitori possa essere omologato con contestuale divieto per i creditori aventi causa o titolo anteriore all'omologazione del piano di nuove azioni esecutive individuali ai sensi dell'art. 12 *ter* l. 3/2012;

PQM

OMOLOGA il piano del consumatore come modificato proposto dai ricorrenti GUADAGNUOLO Ciro e SCHIANO Luana, sopra identificati;

DISPONE che i debitori istanti effettuino i pagamenti secondo la proposta di piano del consumatore depositata l'11 luglio 2022, pp. 27 e 28, sintetizzata in parte motiva, tenendo conto dell'errore materiale indicato in parte motiva;



DISPONE che eventuali pagamenti effettuati nelle more dell'emanazione del presente provvedimento siano scomputati dalle ultime rate dovute ai creditori in favore dei quali sono stati effettuati i pagamenti;

DISPONE che il professionista attestatore, avv. Giuseppina Graci, quale gestore della crisi, vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;

DISPONE che la proposta di piano e la relazione particolareggiata depositate l'11 luglio 2022, nonché il presente provvedimento siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola, a cura della cancelleria;

STABILISCE, in applicazione dell'art. 12 *ter* L. 3/2012, che i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né che ad iniziativa dei medesimi creditori possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori;

DISPONE che, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sia fatta comunicazione agli attuali datori di lavoro di ciascun coniuge (e futuri se del caso) che dovranno effettuare il pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive e di ogni altro importo o somma riconducibile ai rapporti di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente dei ricorrenti;

DISPONE che, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sia fatta comunicazione ai datori di lavoro che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio (per la quota rimanente, detratto l'anticipo) sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare *in primis* al professionista gestore della crisi e comunque sia accreditato su conto corrente bancario che verrà indicato dal gestore;

DISPONE l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari dei conti correnti di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché al fine di esercitare i poteri e adempiere agli obblighi di cui all'art. 13 della legge n. 3/2012;

MANDA alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito del Tribunale (come indicato nel quinto punto del dispositivo) e per le comunicazioni alla parte istante e all'avv. Giuseppina Graci, che avranno cura di comunicare il presente provvedimento ai creditori e alle società datrici di lavoro.

Nola, li 14 novembre 2022

Il giudice

Dott. Gennaro BEATRICE

